

Prot. n. 15867
del 3.03.2020



Il Sindaco

Premesso che il comma 5 dell'art. 50 dello Statuto Comunale così come modificato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14.6.2019 e precisato con delibera del consiglio Comunale n. 65 del 16/12/2019 da facoltà al Sindaco di individuare, tramite proprio decreto, un cittadino a collaborare con l'Amministrazione in forma meramente gratuita, quale forma di ampliamento della partecipazione attiva della cittadinanza all'attività Amministrativa della propria città;

Considerato che nella stessa delibera consigliare n. 18/2019 è previsto espressamente nelle premesse dell'atto che altresì “*per dare attuazione al principio di partecipazione dei cittadini in una <amministrazione condivisa>, in cui il cittadino non è più destinatario passivo dell'azione pubblica, ma risorsa umana ricca di competenze, capacità, esperienze delle quali l'amministrazione pubblica deve fare tesoro per governare al meglio il territorio e la stessa comunità e, quindi, avvalersi della collaborazione dei privati cittadini ai quali affidare, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, una funzione istruttoria e di collaborazione nei confronti del Sindaco, in ordine a determinate materie e servizi comunali*”

Precisato che a fronte di tale delega “... non è previsto alcun riconoscimento economico per i soggetti delegati, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa prevista dalle attuali disposizioni vigenti in materia”

Che altresì la delega di tali funzioni da parte del Sindaco “... non comporta la capacità dei delegati di adottare atti a rilevanza esterna né compiti di amministrazione attiva, ma si traduce unicamente in un'attività di elaborazione e approfondimento di singole specifiche e determinate materie ed alla collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, senza che queste attività si estrinsecano in atti a rilevanza esterna o si concretizzano in atti di gestione amministrativa spettanti invece agli organi burocratici preposti;”

Che espressamente il comma 5 dell'art. 50 del vigente Statuto Comunale prevede: “*Il Sindaco, nell'ambito delle iniziative finalizzate al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, può delegare, con proprio decreto e su base fiduciaria, a soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale e di comprovata esperienza nella materia oggetto della delega, il compito di svolgere attività istruttorie su argomenti o ambiti di intervento in cui ritenga opportuno avvalersi di collaborazione. La delega, esercitata in forma completamente gratuita, non può comprendere in alcun modo il potere di firma di atti o provvedimenti che impegnino l'Amministrazione o gli organi del Comune verso l'esterno; il cittadino delegato, tenuto al segreto d'ufficio su fatti e/o informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo incarico, non potrà partecipare in alcun caso ai lavori della Giunta comunale e relazionerà direttamente al Sindaco sulle sue attività. Gli Uffici comunali prestano al cittadino delegato dal Sindaco la necessaria collaborazione per l'efficace svolgimento delle sua attività*”;

Visto inoltre che il comma 6 di detto art. 50 dello Statuto dispone che “... la scelta del delegato avviene <intuitu personae> e l'opera svolta da quest'ultimo non è soggetto ad alcuna forma di remunerazione. La delega de qua rappresenta una collaborazione diretta e fiduciaria con il Sindaco ...”.

Considerato che nel programma amministrativo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/8/2017 e dello stesso Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale n. 9 del 22/3/2019 emerge l'esigenza di potenziare l'offerta turistica e la comunicazione a riguardo per necessità una analisi dell'offerta turistica in Città e proposte innovative per il rilancio del turismo, anche di tipo esperenziale;

Considerato che con l'interpello pubblico avviato il 9 gennaio 2020 si sono registrate ad oggi numerose richieste di messa in disponibilità nello spirito innanzi precisato;

Che tra queste si rileva, giusto prot. n. 2717 del 15 gennaio 2020, una disponibilità della dott.ssa Pasqua Maddaluno il 26/10/1980 e residente in Molfetta, specifica sull'istruttoria dell'offerta turistica in Città e studio per una proposta di rilancio del turismo ed in particolare per il turismo esperenziale;

Che il Sindaco si riserva per la durata del mandato di utilizzare le altre disponibilità per incarichi specifici, temporanei, assolutamente di tipo volontario e fiduciario;

Ritenuto di sperimentare tale nuovo forma di partecipazione attiva dei cittadini, partendo proprio dal centro storico di Molfetta per:

- istruttoria dell'offerta turistica in Città e studio per una proposta di rilancio del turismo ed in particolare per il turismo esperenziale.

Ritenuto necessario nello spirito di quanto espresso nel comma 5 dell'art. 50 dello Statuto di individuare, *intuitu personae* un cittadino avente i requisiti richiesti ed altresì esperto nelle materie innanzi indicate che, in un ambito di un rapporto meramente fiduciario e senza alcun onere per l'Amministrazione, in relazione alla sua esperienza possa svolgere la prevista attività di ricognizione ed istruttoria per la discussione e le determinazioni con l'Autorità sindacale delegata.

Visto il curriculum presentato dalla concittadina dott.ssa Pasqua Maddaluno nata il 26/10/1980 e residente in Molfetta che oltre ad avere i requisiti per eleggibilità Consigliere comunale, come previsto al comma 5 del citato art. 50 dello Statuto presenta un curriculum da cui si evincono tali esperienze;

Considerato quanto sopra,

Visto l'art. 50 dello Statuto,

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000

Il SINDACO

- 1) Nomina la dott.ssa Pasqua Maddaluno nata il 26/10/1980 e residente in Molfetta, quale delegata all'attività istruttoria per il seguente compito:
 - a) istruttoria dell'offerta turistica in Città e studio per una proposta di rilancio del turismo ed in particolare per il turismo esperenziale.
- 2) Precisare che tale nomina a mente del comma 5 art. 50 dello Statuto è su base fiduciaria del Sindaco e completamente gratuita e può essere revocata in qualsiasi momento venga meno il rapporto fiduciario.
- 3) Il delegato potrà partecipare su delega del Sindaco ai soli organismi consultivi. In alcun caso il delegato ha poteri di firma né può assumere atti di rilevanza esterna o compiere atti di qualunque specie neanche endo procedurali. E' tenuto al segreto d'ufficio su fatti e/o informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo incarico, non potrà partecipare in alcun caso ai lavori della Giunta comunale e relazionerà direttamente al Sindaco sulle sue attività.
- 4) Il Capo di Gabinetto, è incaricato di prestare alla cittadina delegato la necessaria collaborazione per l'efficace svolgimento delle sua attività di istruttoria in relazione alle direttive del Sindaco.

Il Sindaco

Tommaso Minervini

